

Cadoni, Enzo (1993) *La Tabula bronzea di Esterzili: CIL X, 7852 = ILS 5947*. In: *La Tavola di Esterzili: il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda: convegno di studi*, 13 giugno 1992, Esterzili (Italia). Sassari, Edizioni Gallizzi. p. 77-98. (Università degli Studi di Sassari centro studi interdisciplinari sulle Province Romane,).

<http://eprints.uniss.it/3271/>

La Tavola di Esterzili

Il conflitto tra pastori e contadini
nella *Barbaria* sarda

Convegno di studi
Esterzili, 13 giugno 1992

a cura di Attilio Mastino

Edizioni Gallizzi

Enzo Cadoni

La *Tabula* bronzea di Esterzili
(CIL X, 7852 = ILS 5947)

1. La tavola bronzea detta «di Esterzili» dal nome del paese della Sardegna presso il quale fu rinvenuta nel 1866¹ si trova oggi esposta nel Museo Nazionale «G.A. Sanna» di Sassari ed è attualmente oggetto di indagini, accertamenti ed analisi tendenti a verificare le caratteristiche fisiche e lo stato di conservazione del metallo². Essa rivela infatti, ad un'osservazione anche superficiale, un obiettivo stato di degrado a causa di una serie di incrostrazioni che ne rendono talora difficoltosa la decifrazione anche là dove la lettura era parsa più agevole ai primi studiosi.

Grazie alla cortesia delle dott. Fulvia Lo Schiavo e Antonietta Boninu della Soprintendenza archeologica di Sassari ho potuto prendere visione in più riprese del documento del quale offro qui di séguito la trascrizione e la traduzione italiana.

IMP. OTHONE CAESARE AVG COS XV K APRILES
DESCRIPTVM ET RECOGNITVM EX CODICE ANSATO L HELVI AGRIPPAE PROCONS QVEM PROPVLIT GN'EGNATIVS
FVSCVS SCRIBA QVAESTORIVS IN QVO SCRIPTVM FVIT IT QVOD INFRA SCRIPTVM EST TABVLA V J. VIII
ET VIII ET X III IDVS MART L HELVIVS ACRIPPA PROCOS CAVSSA COGNITA PRONVNIAVIT
5 CVM PRO VTILITATE PVBLICA REBVS IVDICATIS STARE CONVENIAT ET DE CAVSSA PATVLCENSI
VM M IVVENTIVS RIXA VIR ORNATISSIMVS PROCVRATOR AVG SAEPIVS PRONVNIAVERIT FI
NES PATVLCENSIVM ITA SERVANDOS ESSE VT IN TABVLA AHENEA A M METELLO ORDINATI
ESSENT VLTIMOQVE PRONVNIAVERIT GALILLENSES FREQVENTER RETRACTANTES CONTROVER
SIAI NEC PARENTES DECRETO SVO SE CASTIGARE VOLVISSE SED RESPECTV CLEMENTIAE OPTVMI
10 MAXIMIQVE PRINCIPIS CONTENTVM ESSE EDICTO ADMONERE VT QUIESCERENT ET REBVS
IVDICATIS STARENT ET INTRA K OCTOBR PRIMAS DE PRAEDIS PATVLCENSIVM DECEDERENT VACVAM
QVE POSSESSIONEM TRADERENT QVODSI IN CONTVMACIA PERSEVERASSENT SE IN AVCTORES
SEDITIONIS SEVERE ANIMA ADVERSVRVM ET POSTEA CAECILIVS SIMPLEX VIR CLARISS
MVS EX EADEM CAVSSA ADITVS A GALILLENSIBVS DICENTIBVS TABVLAM SE AD EAM REM
15 PERTINENTEM EX TABVLARIO PRINCIPIS ADLATVROS PRONVNIAVERIT HVMANVM ESSE
DILATIONEM PROBATIONI DARI ET IN K DECEMBRES TRIVM MENSVM SPATIVM DEDERIT IN
TRA QVAM DIEM NISI FORMA ALLATA ESSET SE EAM QVAE IN PROVINCIA ESSET SECVTVRVM
EGO QVOQVE ADITVS A GALILLENSIBVS EXCVSANTIBVS QVOD NONDVM FORMA ALLATA ESSET IN
K FEBRVARIAS QVAE P F SPATIVM DEDERIM ET MORAMLLIS POSSESSORIBVS INTELLEGAM ESSE IVCVN
20 DAM GALILLENSES EX FINIBVS PATVLCENSIVM CAMPANORVM QVOS PER VIM OCCVPAVERANT INTRA K
APRILES PRIMAS DECEDANT QVOD SI HVIC PRONVNIAZIONI NON OPTEMPERAVERINT SCIAVT
SE LONGAE CONTVMACIAE ET IAM SAEPE DENVNIAATA ANIMADVERSIONI OBNOXIOS
FVTVROS IN CONSILIO FVERVNT M IVLIVS ROMVLVS LEG PRO PR T ATILIVS SABINVS Q
PRO PR M STERTINIVS RVFVS F SEX AELIVS MODESTVS P LVCRETIVS CLEMENS M DOMITIVS
25 VITALIS M LVSIVS FIDVS M STERTINIVS RVFVS SIGNATORES CN POMPEI FEROCIS LAVRELI
GALLI M BLOSSI NEPOTIS C CORDI FELICIS L VIGELLI CRISPINI C VALERI FAVSTI M LVTA
TI SABINI L COCCEI GENIALIS L PLOTI VERI D VETVRI FELICIS L VALERI PEPLI

* Ristampa dell'articolo pubblicato su «Quaderni Bolotanesi», XIV, 1988, pp. 247-264.

¹ G. SPANO, *Tavola di bronzo trovata in Esterzili*, in «Mem. R. Acc. Sc. Torino» II, t. XXV (1867), pp. 3-15 (qui in part. pp. 3-4).

² Cfr. qui l'art. di A. BONINU, pp. 63-76.

Imp. Othone Caesare Aug. cos. XV k. Apriles. / Descriptum et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae procons(ulis) quem protulit (i.e. protulit) Gn. Egnatius / Fuscus scribe quaestorius in quo scriptum fuit it quod infra scriptum est tabula V c(apitibus) VIII / et VIII et X. III Idus Mart. L. Helvius Acrippa proco(n)s(ul) caussa cognita pronuntiavit: / (5) Cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare conveniat ed de caussa Patulcensi/um M. Iuventius Rixa, vir ornatissimus, procurator Aug(usti) saepius pronunt(i)averit fi/nes Patulcensium ita servandos esse ut in tabula ahenea a M. Metello ordinati / essent ultimoque pronuntiaverit Galillenses frequenter retractantes controver/sia(m) nec parentes decreto suo se castigare voluisse sed respectu clementiae optumi / (10) maximique principis contentum esse edicto admonere ut quiescerent et rebus / iudicatis starent et intra k. Octobr(es) primas de praedis Patulcensium decederent vacuam/que possessionem traderent; quodsi in contumacia perseverassent, se in auctores / seditionis severe anima adversurum; et postea Caecilius Simplex, vir clarissi/mus, ex eadem caussa aditus a Galillensibus dicentibus tabulam se ad eam rem / (15) pertinentem ex tabulario principis adlaturos, pronuntiaverit humanum esse / dilationem probationi dari et in k. Decembres trium mensum spatium dederit in/tra quam diem, nisi forma allata esset, se eam quae in provincia esset secuturum; / ego quoque, aditus a Galillensibus excusantibus quod nondum forma allata esset, in / k. Februarias quae p(roximae) f(uerunt) spatium dederim et moram (i)llis possessoribus intellegam esse iucun/(20)dam: Galil(l)enses ex finibus Patulcensium Campanorum quos per vim occupaverint intra k. / Apriles primas decedant: quod si huic pronuntiationi non optemperaverint, sciant / se longae contumaciae et iam saepe denunciata(e) animadversioni obnoxios / futuros. In consilio fuerunt M. Iulius Romulus leg(atus) pro pr(aetore), T. Atilius Sabinus q(uaestor) / pro pr(aetore), M. Stertinius Rufus f(ilius), Sex. Aelius Modestus, P. Lucretius Clemens, M. Domitius / (25) Vitalis, M. Lusius Ffidus, M. Stertinius Rufus. Signatores Cn. Pompei Ferocis, L. Aureli / Galli, M. Blossi Nepotis, C. Cordi Felicis, L. Vigelli Crispini, C. Valeri Fausti, M. Luta/ti Sabini, L. Coccei Genialis, L. Ploti Veri, D. Veturi Felicis, L. Valeri Pepli.

«Addi 18 marzo (nell'anno) del consolato di Otone Cesare Augusto (69 d.C.).

Estratto conforme, trascritto e collazionato da quanto contenuto nella tavola 5, capi 8, 9 e 10 del documento originale del proconsole. L. Elvio Agrippa e pubblicato da Gn. Egnazio Fusco, cancelliere del questore.

Il 13 marzo il proconsole L. Elvio Agrippa, esaminata e istruita la causa, pronunziò le seguente sentenza.

Essendo di pubblica utilità attenersi ai giudicati, viste le pronunzie più volte emesse da M. Giovenzio Rixa, uomo di provate qualità e procuratore imperiale, circa la causa dei Patulcensi, secondo le quali devono essere rispettati i confini stabiliti da M. Metello come delimitati in una tavola di bronzo;

ritenuto chè ultimamente lo stesso Rixa ha ammonito di voler condannare i Galillensi che, non obbedendo alla ingiunzione da lui emessa, volevano riproporre la lite, ma ha receduto da tale proposito per rispetto alla clemenza del nostro Principe Ottimo e Massimo, limitandosi ad invitarli alla calma, ad ottemperare al giudicato, lasciando liberi i territori dei Patulcensi, senza turbarne il possesso, entro il primo di ottobre, poichè in mancanza, se recidivi, li avrebbe severamente puniti e condannati come rivoltosi;

ritenuto che in séguito esaminò la causa il clarissimo Cecilio Semplice, adito dagli stessi Galillensi che intendevano produrre come prova una tavola depositata presso l'archivio imperiale, il quale reputò umano concedere un rinvio per la produzione delle prove e stabilì un termine di tre mesi, decorsi i quali, se non avessero depositato quanto annunziato, si sarebbe servito della copia che si trovava nella provincia;

io pure, adito dai Galillensi che si giustificavano col fatto che non fosse ancora pervenuta la copia, ho prorogato il termine fino al primo febbraio ultimo scorso, ma, ritenuto altresì che un differimento (della lite) giova solo ai Galillensi,

ordino

che essi rilascino ai Patulcensi Campani, entro il primo aprile, il territorio che avevano occupato con la violenza.

Ed abbiano per certo che, non obbedendo alla mia ingiunzione, li riterrò colpevoli di ribellione recidiva ed incorreranno in quella pena già più volte minacciata.

Componevano il Consiglio M. Giulio Romolo, legato pro pretore, T. Atilio Sabino, questore pro pretore, M. Stertinio Rufo figlio, S. Elio Modesto, P. Lucrezio Clemente, M. Domizio Vitale, L. Lusio Fido, M. Stertinio Rufo.

Seguono le autenticazioni di Cn. Pompeo Feroce, L. Aurelio Gallo, M. Blossio Nepote, C. Cordo Felice, L. Vigellio Crispino, C. Valerio Fausto, M. Lutazio Sabino, L. Cocceio Geniale, L. Plozio Vero, D. Veturio Felice, L. Valerio Peplo».

La nostra tavola, pubblicata dal Mommsen³, è stata oggetto di svariati studi dal 1867 in poi⁴, studi che hanno privilegiato gli aspetti testuale e giuridico soprattutto. La nostra lettura differisce da quella del Mommsen nei seguenti luoghi:

— l. 2, si deve leggere — e nella tavola si decifra chiaramente — *propulit* in luogo del pur corretto *protulit* degli editori precedenti: nel bronzo non si distingue la barretta orizzontale superiore della -T, ma bensì la curvatura necessaria a chiudere l'occhiello superiore della -P. Si tratta con palmare evidenza di un errore dell'incisore in quanto l'unica lezione accettabile è proprio *protulit*.

— l. 6, *pronuntaverit* in luogo del corretto *pronuntiaverit*: nell'incisione non si scorge la benché minima traccia o compendio della lettera -I.

— ll. 8-9, *controversiai* in luogo di *controversiae*. A parte il non-senso grammaticale (il precedente *retractavit* da cui verrebbe a dipendere *controversiai/-ae* non è mai attestato col dativo, né è d'altra parte possibile, grammaticalmente e per senso, far dipendere un eventuale dativo *controversiae* dal seguente *nec parentes*, collegato invece morfologicamente e sintatticamente con il seguente *decreto suo*) la tavola permette inequivocabilmente solo la lettura *controversiai*, tenendo conto anche del fatto che lo spazio tra l'ultima lettera di questa parola e la prima del seguente *nec* è troppo esiguo per contenere la lettera -M che, nel nostro bronzo, occupa un margine maggiore di quello destinato alle altre lettere. Si può però pensare che la barra verticale -I che attualmente si decifra possa indicare l'intenzione dell'incisore di tracciare la parte iniziale di una -M. Si deve notare tuttavia che la lettura *controversiai* costituirebbe un arcaismo del tutto fuori luogo rispetto al resto del testo, nel quale le forme arcaizzanti sono quasi del tutto inesistenti⁵; e, ancora più

³ CIL X, 7852 = ILS 5947.

⁴ G. SPANO, *art. cit.* alla nt. 1; ID., *Memorie sopra l'antica città di Gurulis vetus*, Cagliari 1867, p. 27; C. BAUDI DI VESME, *Appendice alla Memoria del canonico Giovanni Spano*, «Mem. R. Acc. Sc. Torino», *cit.*, pp. 17-53; TH. MOMMSEN, *Decret des proconsul von Sardinien L. Helvius Agrippa vom J. 68 n. Ch.*, in «Hermes» II (1867), pp. 102-127, ora in *Gesammelte Schriften*, V (*Historische Schriften*), 2, Berlino 1908, pp. 325-351; R. LABOULAYE, *La tavola di bronzo di Esterzili*, in «Rév. hist. Droit franç. étrang.» III (1867), pp. 10-20; E. DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico presso i Romani*, in «Boll. Ist. Dir. Rom.» V (1892), pp. 350 ss. e 403 ss.; C.G. BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*, Tubingen 1909-1912⁵, pp. 111, n. 33; F.T. GIRARD, *Textes de Droit romain*, Paris 1937⁶, p. 180; S. RICCOBONO, *Fontes iuris Romani antejustiniani*, I², Firenze 1940, pp. 332 ss.; E.M. SMALLWOOD, *Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius and Nero*, Cambridge 1967, p. 392; A. BONINU, *Documenti epigrafici della collezione Spano. Tavola bronzea di Esterzili*, in AA.VV., *Contributi su G. Spano, 1803-1878*, Sassari 1979, pp. 99-104; B. LEWICK, *The Government of the Roman Empire. A Source Book*, London-Sidney 1983, pp. 53-55.

⁵ Può infatti considerarsi arcaismo, a l. 3, l'espressione *it quod* che però, come vedremo, è frutto di una mano diversa da quella dell'estensore della sentenza. Per quanto

importante, essa non costituirebbe una forma di dativo, bensì di genitivo⁶ del tutto avulsa dal contesto della frase. Si dovrà perciò ripristinare la lettura *controversia(m)*, unica grammaticalmente accettabile.

— l. 11, *decederent* in luogo di *recederent*. Si distingue con chiarezza nel bronzo la curvatura che occupa tutto l'arco e chiude a destra la barra verticale per formare la lettera *-D* e non, dunque, soltanto l'arco superiore necessario per formare la lettera *-R*. Non si scorge, inoltre, la barretta trasversale che, partendo dalla parte mediana di quella verticale, completerebbe la lettera *-R*. Ma non è soltanto in base a dati autotopici che viene preferita la lezione *decederent*: il termine infatti si ritrova, ad esprimere lo stesso concetto, alla l. 21, là dove è riportato il dispositivo della sentenza di L. Elvio Agrippa (...*Galilenses ex finibus Patulcensium Campanorum... decedant...*). Mi sembra del tutto improbabile che l'estensore, per esprimere la stessa azione, abbia voluto usare prima un preverbo *e*, in séguito, un altro. Seppure semanticamente i composti *de-cedo* e *re-cedo* abbiano lo stesso valore di «ritirarsi da, allontanarsi», tuttavia il primo è più spesso usato nel senso di «cedere il campo, sgombrare», il secondo, invece, in quello di «recedere da, rinunciare a»⁷. Inoltre il prefisso *-re* meno bene si presta ad esprimere una nozione prettamente e prevalentemente locale, insita invece nella preposizione *de* che esprime di per se stessa il concetto di allontanamento da un luogo⁸.

— ll. 11-12, *vacuamque* in luogo di *vacumque*: ma si tratta forse, in questo caso, di un refuso tipografico nell'edizione del *CIL* e non di errata lettura del Mommsen⁹.

— l. 12, *perseverassent, dubitanter*. Nel bronzo lo spazio occupato dall'ultima *-E* risulta gravemente corrosivo, per cui la lettura ne è quasi del tutto compromessa. Mi sembra di poter distinguere una *-I*, il che porterebbe alla lettura *perseverassint*, anch'essa accettabile e sintatticamente corretta (...*quodsi in contumacia perseverassint, se in auctores / seditionis severe anima adversurum...*).

— l. 22, *denuntiata* in luogo di *denuntiatae* del Mommsen. Dopo la *-A* finale nella tavola vi è uno spazio vuoto, seppure di proporzioni

riguarda, invece, la forma grafica *optumi* (l. 9) va detto che essa è normale nei monumenti epigrafici così come lo è anche per alcuni autori letterari.

⁶ Le forme arcaizzanti in *-ai* della declinazione in *-a* (la c.d. prima declinazione) sono infatti, come noto, soltanto genitivi e sono pressoché ignote dopo il I sec. a.C. (ad eccezione della scuola dei cosiddetti «arcaizzanti» nel II sec. d.C.), sia presso gli autori, sia nel *corpus* epigrafico.

⁷ *Th. l. L.* V 1, coll. 120 ss. (in part. 121-22), s.v. *decedo*.

⁸ LEUMANN-HOFMANN-SZANTYR, II 262.

⁹ Nella trascrizione in calce si legge comunque l'esatta lezione *vacuamque*: cfr. *CIL* X, 7852, ad. l. 12.

minori di quello atto alla incisione di una lettera. Perciò il participio *denuntiata*, che concorda con il seguente *animadversioni*, manca di una delle due vocali che costituiscono la desinenza di dativo. Si tratta qui, con tutta evidenza, di un errore dell'incisore (o dell'estensore del documento originale?).

— 1. 24, *moram* in luogo di *moras*. Già il Di Vesme, che pure aveva più volte trascritto malamente altri passi della tavola, indicava qui la lettura corretta¹⁰. Nel bronzo non si intravedono le due curvature simmetriche necessarie a formare la *-S* anche se, in realtà, lo spazio che in genere è occupato dalla lettera *-M* risulta invece, qui, piuttosto esiguo. Propendo perciò per la lettura *MORAMLLIS* ove l'ultima barra verticale della *-M* può aver compendiato la *-I* iniziale del seguente *ILLIS*. Va in ogni caso notata l'assurdità della *iunctura moras... iucundam* del Mommson, che, invece, rigetta la pur corretta lettura del Di Vesme¹¹.

— 1. 25, *L. Aureli* in luogo di *Aureli*. Seppure con qualche difficoltà si riesce a distinguere in nesso con la *-A* la *-L* che compendia il prenome *Lucius*. La presenza in tutti gli altri onomastici dei *tria nomina* e l'assenza del *praenomen* per il solo *Aureli Galli* poteva far pensare ad un'omissione materiale dell'incisore¹².

Il nostro documento si può suddividere in quattro sezioni: a) quella iniziale, che presenta le formule di rito attraverso le quali si risale alla datazione, ed inoltre l'indicazione precisa dell'originale dal quale è stata trascritta la tavola che ne rappresenta la copia, quella dell'estensore materiale e infine la collocazione d'archivio della sentenza autentica ufficiale; b-c) due parti centrali, sulle quali mi soffermerò più oltre, che costituiscono, rispettivamente, la giurisprudenza in materia e la sentenza ufficiale; d) una parte finale nella quale viene indicata la composizione del collegio giudicante e, infine, viene fornito l'elenco dei *signatores*, i nomi, cioè, di coloro che si rendevano garanti circa l'esattezza della trascrizione fra il documento autentico¹³ e la copia ricavata dall'originale depositato in archivio¹⁴.

¹⁰ C. BAUDI DI VESME, *art. cit.*, pp. 19 e 50.

¹¹ *CIL X*, 7852, ad l. 19: «*Moras aes, Moram Vesmius male*». È invece impossibile, alla ricognizione autoptica, leggere *moras*. Si veda però ora l'ingegnosa ed interessante congettura di Lorian Zurli che mi pare sani l'aporia di questo passo: cfr. qui alle pp. 119 ss.

¹² Errori che, come vedremo, sono abbastanza frequenti nella *tabula*: cfr. *infra*, p. 286.

¹³ Tale infatti mi pare il significato di *codex ansatus*, come già il DI VESME, *art. cit.*, pp. 20-26.

¹⁴ Vedi *infra*, p. 93.

La parte iniziale, dunque, riporta (ll. 1-4) le indicazioni dalle quali possiamo risalire alla datazione: il consolato di Otone, che indica l'anno, il 69 d.C., e la data di pubblicazione della sentenza, 15 giorni avanti le calende di Aprile e quindi il 18 Marzo dello stesso anno, nonché il nome del proconsole che in quel periodo governava la provincia¹⁵ e quello del cancelliere, lo *scriba quaestorius*, che ne curò la pubblicazione¹⁶; chiude questa prima parte l'indicazione della collocazione del documento nell'archivio, quasi sicuramente quello provinciale¹⁷.

La seconda parte (ll. 4-17) ci introduce nel vivo della questione: il proconsole L. Elvio Agrippa, esaminati i termini della controversia sorta tra i Patulcensi Campani, «... agricoltori, colonizzatori italici giunti in Sardegna probabilmente al seguito del console del 115 a.C.»¹⁸, e i Galillensi della Barbaria, pastori autoctoni che ne avrebbero occupato illegalmente il territorio o parte di esso, emette la sentenza: dopo un breve preambolo nel quale ammonisce circa la convenienza ad attenersi ai giudicati (l. 5, *cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare conveniat*) egli ricorda, dapprima, quanto la giurisprudenza precedente aveva già sentenziato sulla stessa controversia:

— le ripetute sentenze o ordinanze che M. Giovenzio Rixa, procuratore imperiale (l. 6, *M. Iuventius Rixa... saepius pronuntiaverit*) aveva emesso già «... dal luglio-agosto del 66 (o anche prima)»¹⁹ secondo le quali, da ultimo, i Galillensi avrebbero dovuto sgombrare il territorio occupato entro il I ottobre del 66;

— la carta catastale tracciata da M. Metello, riportata in una tavola bronzea, che evidentemente indicava con precisione i territori di competenza dei Patulcensi, quelli stessi sui quali ora i Galillensi accampavano diritti occupandoli illegalmente. La menzione di tale mappa catastale viene riportata nel contesto dell'ordinanza (o di una di esse) di M. Giovenzio Rixa (ll. 6-8, *finis Patulcensium ita servandos esse ut in tabula ahenea a M. Metello ordinati essent*);

¹⁵ Sui funzionari pubblici in Sardegna si veda P. MELONI, *L'amministrazione della Sardegna da Augusto all'invasione vandalica*, Roma 1958, pp. 11 ss.; ID., *La Sardegna romana*, Sassari 1975, pp. 140 ss. e 396 ss.

¹⁶ Linee 2-3, *quem protulit Gn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius*. L'indicazione però è relativa solo alla pubblicazione della sentenza ufficiale, non alla trascrizione della nostra tavola: cfr. *infra*, p. 89.

¹⁷ Cfr. qui l'articolo di A. MASTINO, pp. 99 ss.

¹⁸ ID., *ibid.*, p. 100.

¹⁹ ID., *ibid.*, p. 101.

— l'ingiunzione del proconsole Cecilio Semplice²⁰, che nell'Agosto del 67 aveva esaminato un'istanza dei Galillensi i quali, in merito alla controversia proposta dai Patulcensi, si ripromettevano di presentare un estratto autentico di mappa catastale (cfr. più oltre, a p. 91, sul significato da attribuire al termine *forma*) da contrapporre, si può supporre, alla mappa fatta tracciare da M. Metello: Cecilio Semplice concedeva una dilazione di tre mesi²¹ per produrre copia del documento giacente presso il *tabularium principis* (l. 15, *ex tabulario principis adlaturos*).

Dunque, anche sulla base delle decisioni dei citati Giovenzio Rixa e Cecilio Semplice, nella terza parte della nostra *tabula* si legge ora (ll. 18-23) il testo della sentenza di Agrippa, emanata il 13 Marzo del 69 d.C.: il proconsole, adito una prima volta verisimilmente intorno alla fine del Novembre del 68 d.C.²², aveva concesso un'ulteriore proroga che scadeva all'inizio di Febbraio del 69 (ll. 18-19, *in k. Februarias quae p(roxi-mae) fuerunt spatium dederim*): trascorso tale periodo e forse in seguito ad un nuovo ricorso dei Patulcensi Campani, in data 13 Marzo ingiunge ai Galillensi di abbandonare definitivamente il territorio dei Patulcensi, pena l'essere dichiarati ribelli (e recidivi) allo Stato (ll. 21-23, *sciant se longae contumaciae et iam saepe denunciata(e) animadversioni obnoxios futuros*). A ciò il proconsole è indotto anche dalla considerazione che un'ulteriore proroga può giovare solo a chi, detenendo illegalmente il possesso di quei territori, ha tutto l'interesse a protrarre il più a lungo possibile tale situazione di fatto perché da essa non potrà ricavarne che guadagno (ll. 19-20, *et moram (i)llis possessoribus intellegam esse iucundam*).

La quarta parte, che conclude la nostra tavola, ricorda i nomi di coloro che fecero parte del collegio giudicante²³ e, infine, i *signatores*, i testimoni che facevano fede dell'esatta trascrizione garantendo quindi contro una possibile falsificazione.

Si può arguire che a richiedere la trascrizione della sentenza fossero stati gli attori della causa, i Patulcensi, ai quali interessava non solo entrare in possesso del testo integrale, ma anche notificarlo ai convenuti, i Galillensi, o a quanti ne fossero comunque interessati.

²⁰ P. MELONI, *L'amministrazione della Sardegna...*, cit., Prosopografia n. 8, pp. 188 s.

²¹ La lettura *trium*, già nel Mommsen, è sicura così come è sicuramente erronosa quella del Di Vesme *duum* (art. cit., p. 49).

²² A. MASTINO, art. cit., p. 101.

²³ P. MELONI, *La Sardegna romana*, cit., pp. 140 s.

2. Dal punto di vista testuale la tavola di Esterzili si rivela interessante: essa costituisce uno dei pochi documenti della romanità, tra quelli rinvenuti in Sardegna, pervenutoci nella sua integrità.

Colui che materialmente si occupò di incidere sul bronzo il testo della sentenza rivela di possedere conoscenze linguistiche un poco approssimative e, oltre a ciò, scarso mestiere e attenzione. Non si giustificano, infatti, in altro modo alcune oscillazioni nella trascrizione delle abbreviature: a l. 1 *cos.* e a l. 4 *procos.*, mentre a l. 2 *procons.*; a l. 11 *k... primas*, ove l'aggettivo è riportato per esteso, mentre invece è compendiato, in un'abbreviazione di uso non troppo comune, *proximus*, a l. 19, *k. Februarias quae p(roximae) f(uerunt)*; le indicazioni dei mesi sono date per esteso a l. 1 e 20-21 (*k. Apriles*), a l. 16 (*k. Decembres*) e 19 (*k. Februarias*) e, in forma abbreviata, a l. 4 (*idus Mart.*), mentre, al contrario, i dati calendariali si presentano quasi sempre in compendio (*k.*, ll. 1, 16, 19 e 20) e soltanto una volta per esteso, a l. 4 (*idus*): sembra che l'incisore (l'estensore della sentenza?) non usi, di norma, due abbreviazioni consecutive e quando compendia il dato calendariale riporta per esteso il nome del mese o viceversa. Solo in un altro caso, invece, si trova una duplice abbreviazione, e precisamente a l. 11 ove si legge *k. Octobr.*

Altrettanto si può osservare per quanto riguarda i titoli e le cariche rivestite dai funzionari menzionati nella tavola: mentre si riscontrano le normali abbreviazioni d'uso a l. 1 (*Imp....Aug....cos.*) e l. 4 (*pro cos.*) e, infine, alle ll. 23-24 (*leg. pro pr. e q. pro pr.*), in tutti gli altri casi, invece, anche di fronte alla menzione di cariche o titoli d'uso comune e dunque normalmente compendiabili e compendiate, si leggono i titoli per esteso: l. 1 *Caesare*, l. 3 *scriba quaestorius*, l. 6 *procurator*, ll. 13-14 *vir clarissimus*.

Anche l'ortografia appare talvolta incerta: si legge infatti, a l. 2, l'abbreviazione del prenome *Gn.*, a l. 25, invece, *Cn.*; ancora a l. 2 *Agrippae*, mentre a l. 4 *Acrippa*; alle ll. 8, 14 e 18 *Galillenses* (o *Galillensibus*) con la geminata, a l. 20, invece, la forma scempia *Galilenses*; a l. 12 *quodsi*, a l. 21 *quod si*²⁴; a l. 13, *anima adversurum*, con la diplografia di *-a*, mentre a l. 22 *animadversioni*. A l. 21 si può pensare che la forma grafica *optemperaverint* sia dovuta, più che a una precisa scelta di scrittura, alla comodità di poter incidere nel bronzo una sola curvatura (quella superiore, necessaria per formare la lettera *-P*) invece che le due della lettera *-B*; al contrario, alle ll. 4, 5 e 14, la grafia *caussa*, con la presenza

²⁴ In quest'ultimo caso si potrebbe pensare anche all'assenza del punto che separa le parole nella tavola e che potrebbe essere stato omissso, oppure non ben punzonato, così che ora non se ne scorge più traccia.

della sibilante geminata, rivela una precisa scelta dell'estensore della sentenza ed una forma abbastanza comune nel linguaggio giuridico.

Le desinenze dei nomi propri in *-ius* si presentano sempre, al genitivo, nella normale forma grafica contratta (l. 25, *Pompei, Aureli* etc.); lo stesso fenomeno si nota (anche se, questa volta, la forma non è d'uso frequente) per i nomi comuni, visto che a l. 11 troviamo l'ablativo contratto *praedis* (da *praedium*).

Sono comunque da attribuire unicamente a responsabilità dell'incisore alcuni evidenti errori formali: a l. 2 *propulit* in luogo del corretto *protulit*: la lezione della tavola non avrebbe alcun senso giacché il termine tecnico corretto adoperato per indicare la pubblicazione (di un libro, di un documento etc.) è sempre *profero*, mai *propello*²⁵; a l. 6 *pronuntaverit* invece di *pronuntiaverit*; a l. 9 *controversiai* in luogo di *controversiam*; a l. 22 *denuntiata* per il corretto *denuntiatae*.

La struttura sintattica del documento si può definire piuttosto complessa, in quanto è espressa da un solo, lunghissimo periodo, introdotto da un *cum* che assume ora valore narrativo, ora causale, ora concessivo (ll. 5-17, da *cum pro utilitate a esset secuturum*) ed introduce un periodo contorto ed involuto che occupa ben 12 linee del testo senza che la congiunzione venga mai iterata; anche la proposizione con la quale inizia la sentenza ufficiale di L. Elvio Agrippa è infatti introdotta da un congiuntivo che sottintende il *cum* di l. 5. La congiunzione introduce dunque una lunga premessa, che si articola in numerose proposizioni e si conclude con i congiuntivi-iussivi *decedant* e *sciant* di l. 21: da essa dipendono i congiuntivi *conveniat* (l. 5), *pronuntiaverit* (*ter*, ll. 6, 8 e 15), *dederit* (l. 16), *dederim* e *intellegam* (l. 19); da ciascuna di queste forme dipendono poi altre subordinate consecutive, concessive, infinitive e finali.

Le infinitive formate con il verbo *esse* hanno sempre espressa la forma infinitivale al tempo presente (*servandos esse*, l. 7; *se contentum esse*, l. 10; *humanum esse*, l. 15; *esse iucundum*, ll. 19-20) e sempre l'ellissi della forma infinitiva *esse* al tempo futuro (*severe anima adversurum*, l. 13; *se... adlaturos*, ll. 14-15; *se secuturum*, l. 17; *obnoxios futuros*, ll. 22-23).

Di alcune apparenti anomalie morfologico-sintattiche si è già detto sopra, nel senso che esse devono essere intese quali errori materiali dell'incisore e non dell'estensore della tavola: si tratta della forma genitivale *controversiai* (ll. 8-9) che non può in alcun modo collegarsi al verbo *retractantes* da cui dipende, così come la *iunctura* della l. 22, *denuntiata animadversioni* che costituisce un evidente *lapsus* di chi incise nel bronzo.

²⁵ FORCELLINI, *Lexicon* III, 890-91 e 915.

Nella tavola, invece, si possono distinguere due mani diverse e, dunque, due differenti tipologie di scrittura. Le linee 1-4 sono infatti dovute allo scriba, che si occupò di trascrivere, con l'assistenza di 11 testimoni i cui nomi compaiono in calce, il testo del documento ufficiale costituito dalla sentenza di Agrippa; alla stessa mano si dovranno dunque anche le ll. 25 (da *signatores* in poi)-28, nelle quali sono trascritti i *nomina signatorum* garanti della fedeltà nella trascrizione.

Per quanto riguarda, invece, il testo della sentenza e l'indicazione della composizione del consiglio del governatore, sappiamo che l'originale fu materialmente scritto da Gn. Egnazio Fusco, che ricopriva la carica di *scriba quaestorius* cui competeva la pubblicazione della sentenza del proconsole governatore della provincia (ll. 2-3, *ex codice ansato quem protulit Gn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius*).

Non appare infatti credibile che lo stesso *scriba quaestorius*, «... il segretario contabile addetto all'amministrazione della provincia ed alla tenuta dei documenti pubblici»²⁶, sia anche stato colui che si curò di trascrivere materialmente, dietro istanza di parte, sia le indicazioni preliminari che figurano in apertura della tavola, sia il testo stesso della sentenza del governatore, della quale egli era stato l'estensore: è più ragionevole pensare che a tale operazione abbia invece provveduto un incaricato dei Patulcensi Campani. Se fu, dunque, una mano diversa a scrivere le prime quattro linee (probabilmente quella di un provinciale) si giustificano allora ampiamente alcune apparenti anomalie di scrittura quali, ad esempio, l'oscillazione delle abbreviazioni (*cos.*, l. 1, e *procons.*, l. 2) e la forma ablativale semplice *tabula* in luogo del corretto e normale *in tabula* (cfr. infatti più oltre, a l. 7, *in tabula ahenea*), nonché l'espressione abbastanza inusuale (*scriptum fuit it quod infra scriptum est*, l. 3) ove compaiono sia la forma sovrabbondante *it quod*, sia quella del perfetto *fuit* + il participio passato ad indicare l'antiorità dell'azione rispetto all'espressione seguente *scriptum est*. Se la nostra tesi di duplicità di scrittura nella tavola è fondata, tali forme si giustificano ampiamente come caratteristiche peculiari di un latino periferico, provinciale.

Le annotazioni più significative al testo della tavola sono le seguenti:

l. 2. La formula iniziale *descriptum et recognitum* è altre volte attestata²⁷, seppure talora nella variante *rescriptum*²⁸: essa significa, come

²⁶ P. MELONI, *La Sardegna romana*, cit., p. 141.

²⁷ A. MASTINO, *La ricerca epigrafica in Marocco*, in *Atti del IV Convegno di Studio su «L'Africa Romana»*, Sassari 1987, IV, 1, p. 355; cfr. J.H. OLIVER, *A Parallel of the tabula Banasitana*, in «AJPh» XCVII (1976), pp. 370-72. Si veda anche la stessa formula nei diplomi militari, cfr. p. es. *CIL X*, 7891 = XVI, 9, diploma da Anela di un legionario

già accennato, che la nostra tavola non costituisce il documento originale, depositato invece a fine anno nell'archivio imperiale, sibbene soltanto una trascrizione (*de-scriptum*) fedelmente collazionata (*recognitum*) con esso.

1. 2. La *iunctura* costituita dal nesso *codex ansatus* ricorre soltanto in questa iscrizione del *CIL* e può essere interpretata in due modi diversi: o come «codice con manico»²⁹ oppure come «codice autentico», la copia originale, cioè, costituita forse da tavolette cerate, depositata nell'archivio provinciale e collazionata per trarne una copia che poi venne incisa nel bronzo. Mi sembra sostanzialmente accettabile la tesi del Di Vesme³⁰, secondo il quale doveva trattarsi di tavolette cerate, unite insieme per mezzo di un filo che, passando attraverso alcuni fori praticati nel legno, veniva sigillato dall'esterno onde assicurare l'integrità della scrittura che si trovava nella faccia interna del *codex* da eventuali falsificazioni³¹: la facciata esterna e quella interna riportavano lo stesso testo ma quella interna, protetta dal sigillo, non poteva essere letta se non aprendo lo stesso e non poteva prestarsi quindi ad interpolazioni per cui risultava essere l'unico testo originale.

È naturale che, a causa della deperibilità del materiale di cui si componevano, tali *codices* non ci siano pervenuti; è bene però ricordare che la definizione canonica di *codex*, per gli antichi, era quella di «una serie di tavolette unite assieme»³².

Riesce inoltre abbastanza problematico pensare ad un codice dotato di manico o impugnatura, così come si dovrebbe intendere dando all'ag-

sardo, esposto nel Museo «G.A. Sanna» di Sassari nella stessa bacheca nella quale è contenuta la nostra *tabula*.

²⁸ Per quanto riguarda lo scambio tra i preverbi *de/re*, cfr. sotto (ll. 11 e 21) e quanto detto a proposito delle lezioni *decederent / recederent*.

²⁹ *Ansatus* si trova, nella latinità, detto di vasi, coppe, aste e torri, ma mai collegato a *codex*: si vedano NON. p. 556, 7 M. (*ansatae, iaculamenta cum ansis*); Paul. FEST. 169 L. (*nassiterna est genus vasi... ansati*); VARRO, l. L. 5, 121 (*capulae a capiendo quod ansatae*); COL. 9, 15, 5 (*vas ansatum*); MACR., Sat. 5, 21, 4 (*carchesium ansatum*); ENN., Ann. 3, 13 V² (*hastis ansatis*); CGL V, 638, 11 (*turres ansatae*). Cfr. Thes. l. L. II, 122 ss., s.v. *ansa* e *ansatus*.

³⁰ C. BAUDI DI VESME, *art. cit.*, pp. 20 ss.

³¹ Cfr. SUET., Nero 17: *Avdversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur*.

³² NON. p. 535, 11 M.: *Antiqui plures tabulas coniunctas codices dicebant*; cfr. anche SEN., *Dial.* 10, 13, 4; *Not. dign.* 19 etc. È pleonastico ricordare la grande autorità di Nonio Marcello, grammatico africano del III-IV sec. d.C., riguardo ai problemi antiquari: cfr., per tutti, R. MAZZACANE, *Nonio ed i veteres*, in *Studi Noniani X*, Genova 1985, pp. 189-211.

gettivo *ansatus* il valore di «fornito di manico o impugnatura»; si può ragionevolmente pensare, invece, che l'aggettivo significhi, in questa sede, «fornito di legacci» che, ricadendo a fianco della serie di tavolette, potevano dare l'idea di un manico o un'impugnatura. E, allo stesso tempo, questo tipo di codice formato da tavolette costituiva il documento depositato negli archivi e, dunque, il «codice originale, autentico».

Il. 2-3. *Gn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius*. Per quanto riguarda la carriera dei funzionari amministrativi inferiori in Sardegna, si vedano gli studi di P. Meloni³³.

Ho già espresso sopra il dubbio che allo stesso Egnazio Fusco non sia spettato il compito di trascrivere la nostra tavola: il funzionario, in realtà, è indicato nel documento soltanto come colui che pubblicò la sentenza di Agrippa (*ex codice ansato quem... protulit Gn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius... et q.s.*). Se, infatti, si volesse intendere lo stesso scriba quale estensore materiale della copia che servì per trascrivere il testo nel bronzo, ci si attenderebbe la lezione *quod protulit*, con il pronome relativo riferito all'iniziale *descriptum et recognitum* e non, invece, l'acc. maschile *quem* riferito — come in effetti lo è — a *codex*. Appare dunque incontrovertibile che non fu lo *scriba quaestorius* a trascrivere la copia conforme della sentenza, ma un altro personaggio non menzionato e a noi sconosciuto.

1. 3. *it quod*. La forma di dimostrativo neutro è espressa nell'aspetto conservativo e dunque arcaizzante; nel latino epigrafico *it/id* si ritrovano entrambi, anche se, in prevalenza, nella seconda forma. Si noti la sovrabbondanza espressiva per la presenza sia del dimostrativo che del relativo neutro in una formula che però compare altre volte nelle epigrafi.

1. 4. *Causa cognita*. La formula, non frequente nelle epigrafi³⁴, è propria del linguaggio giudiziario ed indica l'istruzione e l'esame della causa, l'escussione di eventuali testimoni, tutto l'*iter*, insomma, dell'azione giudiziaria che si compie prima della pronunzia della sentenza³⁵.

³³ P. MELONI, *La Sardegna romana, cit.*, pp. 140 ss.; ID., *L'amministrazione della Sardegna, cit.*, pp. 11 ss. e Prosopografia nn. 1 ss.

³⁴ *CIL* II, 1963, 35 e IX, 5420, 24 riportano la stessa *iunctura*, cioè *causa cognita*, mentre a *CIL* II, 1964 si legge *quo causam cognoscant*.

³⁵ Si veda, nelle fonti letterarie, *Rhet. Her.* 3, 21, 35: *considerandum est ut, cognita causa... et q.s.*; CAES., *b. G.* 1, 19, 5: *ipse de eo, causa cognita, statuat*; SALL., *Cat.* 42, 3: *...ex senatu consulto causa cognita*; NEP., *Milt.* 7, 6: *causa cognita, capitis absolutus, multatus est*; LIV. 26, 48, 8: *cognita causa testibusque auditis*; LIV. 29, 19, 2: *cognita causa tribunos in vincla coniecerit*; si veda anche S. C. *Rubr. Dig.* 40, 5, 26, 7: *causa cognita praetor pronuntiasset*; GAL., *inst.* 1, 93: *causa cognita*. Per la *iunctura causam cognoscere* cfr. anche CIC., *div. in Q. Caec.* 1; CIC., *Tusc.* 4, 82; TAC., *dial.* 30.

Esso comporta quindi anche l'esame della giurisprudenza in materia e, nella fattispecie, delle disposizioni di Giovenzio Rixa contro i Galillensi e della dilazione concessa agli stessi da Cecilio Semplice (ll. 6-7). L'ortografia del vocabolo *caussa* è oscillante tra la -s geminata e la scempia sia nell'ambito epigrafico³⁶, sia in quello letterario³⁷: di tale fenomeno offre un'interessante spiegazione Quintiliano³⁸.

ll. 6-7. *finēs... ordinati essent*. Il verbo *ordino* è usato come *terminus technicus* ad indicare la delimitazione di un territorio, qui quello di pertinenza dei Patulcensi Campani del quale avevano illegalmente preso possesso i Galillensi. Il termine si ritrova presso gli scrittori gromatici latini³⁹ e non compare, nel latino epigrafico, se non nella nostra tavola. La *tabula athena* di M. Metello era custodita nel *tabularium principis* e sicuramente non in quello provinciale, se i Galillensi trovarono tanta difficoltà ad escuterla come prova sia a Cecilio Semplice (nel qual caso è detto espressamente che essa si produrrà *ex tabulario principis*), sia, più tardi, a Elvio Agrippa. A meno che l'intenzione di produrre un documento non costituisse altro se non un pretesto per differire la sentenza guadagnando così ulteriore tempo e continuando, in questo modo, ad occupare le terre dei Patulcensi.

ll. 8-9. *retractantes controversia*. Come già il Mommsen, si deve qui integrare *controversia(m)* intendendo il nesso *controversiam retractare* col significato di «riproporre una lite, una vertenza».

Sia nel linguaggio giuridico che in quello letterario non si ritrova mai, a mia conoscenza, tale *iunctura*; nel linguaggio giuridico, oltre che in quello della retorica, il sostantivo *controversia* è solitamente accompagnato ai verbi *conferre, facere, habere, movere, tenere* e similari, ma mai al composto *retractare*, anche se si trova un esempio, in Quintiliano, del suo uso con il verbo semplice *tractare*⁴⁰.

ll. 9-10. *decreto... edicto*. Con il primo termine si intende la disposizione adottata in un primo momento da Giovenzio Rixa circa la con-

³⁶ CIL I, 198 e 205; VI, 1527, 2993 etc.

³⁷ Per la grafia *caussa* cfr. PLAUT., *Merc.* 400; *Poen.* 335 e 906; *Pseud.* 55 e 92; *Stich.* 363 etc.; si vedano anche CATO, *orig.* 58 P²; SISENN. 52 Barabino; COL. 2, 17, 3.

³⁸ QUINT., *inst.* 1, 7, 20: *Quid quod Ciceronis temporibus paulumque infra, fere quotiens -s littera media vocalium longarum vel subiecta longis esset, geminabatur? ut 'causae, cassus, divisiones', quomodo et ipsum et Vergilium quoque scripsisse manus eorum docent.*

³⁹ SIC. FLACC., *grom.* p. 115, 6 Lachmann: *ita fines inter possessores ordinati sunt*; FRONT., *grom.* p. 14, 18 L.: *ne proximae coloniae limitibus ordinatis limites mitterent*; cfr. anche HYG., *grom.* p. 185, 8 e BALB., *grom.* p. 92, 14 e p. 98, 16.

⁴⁰ QUINT., *decl.* 261, p. 69, 26 Ritter: *haec quoque aliquotiens tractata controversia est.*

troveria: avverso i Galillensi che non vollero piegarsi alla sua decisione (*nec parentes decreto suo*, l. 9) lo stesso Rixa emanava, in un secondo momento, un'ordinanza — espressa in virtù della sua carica — con la quale, tuttavia, si limitava soltanto ad ammonirli affinché se ne stessero calmi e si attenessero al giudicato (*edicto admonere ut quiescerent et rebus iudicatis starent*) abbandonando i territori occupati (*de praedis Patulcensium decederent*). I termini *decretum*, *edictum* e *pronuntiatio* (cfr. l. 21) sono propri della sfera giuridica e vengono qui usati con una precisa valenza semantica⁴¹.

l. 11. *de praedis decederent*. Per quanto riguarda la lettura *decederent* in luogo di *recederent* del Mommsen, cfr. sopra a p. 81. Si noterà l'iterazione rafforzativa della preposizione/preverbo *de*, assai efficace, quasi a rafforzare l'ingiunzione del procuratore imperiale.

La forma ablativale *praedis* è contrazione per *praediis*. L'uso specifico del termine *praedium* indica che si tratta qui sia di fondi rustici, sia di fondi urbani: il vocabolo serve infatti a designare sia il podere rustico, sia quello suburbano, sia i possedimenti urbani⁴². Se ne può quindi desumere che i Galillensi non si fossero limitati soltanto ad occupare le terre dei Patulcensi per sfruttarle come pascolo per il loro bestiame, ma

⁴¹ Gli *edicta* sono una manifestazione del diritto, proprio di ogni magistrato munito di *imperium*, di fare comunicazioni al popolo (*ius edicendi*): esse erano, originariamente, orali (*dicere*). Si tratta di comandi o ordinanze che i cittadini sono tenuti ad osservare e che possono avere vario contenuto.

I *decreta*, anch'essi collegati all'*imperium* di cui deve essere fornito chi li emana, sono, genericamente, tutte le disposizioni date dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni: possono avere carattere amministrativo e giurisdizionale, come nel caso (che è appunto quello della nostra tavola) di governatori provinciali nell'atto in cui emettono provvedimenti che le fonti epigrafiche a noi giunte qualificano come «decreti» tanto in età repubblicana, quanto in età imperiale.

La *pronuntiatio* designa il contenuto del giudizio nel processo.

Cfr. P. LOUIS-LUCAS, A. WEISS, s.v. *edictum, decretum*, in DAREMBERG-SAGLIO, II 1 (1892), pp. 452 ss.; R. HESKY, in «P.W.» IV 2 (1901), s.v. *decretum*, coll. 2289 ss.; A. KIPP, *ibid.* V 2 (1905), s.v. *edictum*, coll. 1940 ss.; P. WILCKEN, *Zu den Edikten*, in «ZZF» XLII (1921), pp. 124-158; E. BETTI, *L'antitesi storica tra iudicare (pronuntiatio) e damnare (condemnatio) nello svolgimento del processo romano*, in «Riv. Ital. Sc. Giur.» LVI (1913), pp. 3-116; G. VON BESELER, *Capitel der antiken Rechtsgeschichte*, «Boll. It. Dir. Rom.», N. S. X-XI (= 51-52), 1948, pp. 294 ss.; A. BERGER, s.v. *edictum*, in *Oxford Classical Dictionary*, 1949, p. 305 ss.; U. BRASIELLO, s.v. *edicta*, in «N.N.D.I.», Torino, VI (1960), pp. 371-72; F. AVONZO, s.v. *decreto*, *ibid.* V (1960), pp. 275-76; G. WESENER, in «P.W.», suppl. IX (1962), s.v. *pronuntiatio*, coll. 1241-42.

⁴² Cfr. ULP., *dig.* 50, 16, 198: *urbana praedia omnia aedificia accipimus, non solum ea, quae sunt in oppidis, sed et si forte stabula sunt, vel alia meritoria in villis et in vicis, sed si praetoria voluptati tantum deservientia, quia urbanum praedium non locus facit, sed materia.*; Ps. ASC., *ad Cic. Verr.* 3, 54, 142: *praedia vero domus, agri*; cfr. anche COL., *r.r.* 1, 1, 19. Con il termine *praedium* viene definita qualsiasi proprietà immobile, e quindi oltre che terreni e campagne, anche case coloniche e urbane, ville etc.

che si fossero anche impadroniti di altri loro possessi quali case coloniche, ville e forse villaggi. L'uso del termine specifico qui usato, *praedium*, autorizza ampiamente tale interpretazione. La situazione in cui venivano a trovarsi i Patulcensi, che vedevano occupati i loro beni, giustifica dunque il triplice ricorso — tra il 66 e il 69 d.C. — ai supremi magistrati della provincia e la loro insistenza per ottenere una sentenza definitiva che li rimettesse in possesso delle loro proprietà.

l. 13. *anima adversurum*. È presente una falsa divisione del termine che si trova invece, generalmente, nella forma unita *animadverto*. Il verbo si ritrova un'altra volta, nel latino epigrafico, nella stessa forma della nostra tavola⁴³, e, nel caso ablativo del sostantivo, anche in fonti letterarie⁴⁴. Entrambe, poi (sia *anima adverto* che *animo adverto*), ricorrono con una certa frequenza nei codici di molti autori quali ad es. Plauto, Terenzio, Virgilio, Cicerone etc.

Non mi sembra, comunque, che si possa pensare qui ad un mero fenomeno di diplografia nel quale può essere incorso l'incisore della *tabula* (o l'estensore della sentenza?).

l. 14. *aditus*. È il vocabolo tecnico indicante il ricorso alla giustizia e al magistrato per ottenere ragione. In questo caso sono i Galillensi ad adire Cecilio Semplice e, per ottenere una dilazione dei termini, a promettere la presentazione di una tavola di confine nella quale, evidentemente, il territorio oggetto del contendere doveva essere tracciato in modo diverso da quanto risultava nella tavola di M. Metello di cui alla l. 7. Tale documento è detto espressamente che si produrrà *ex tabulario principis*⁴⁵. L'uso del termine *tabula* risulta qui ambiguo: si dovrebbe infatti intendere, a rigore, una tavola di bronzo (o una tavola cerata?) come quella nella quale erano stati tracciati i confini dei due territori da M. Metello (cfr. l. 7, *in tabula ahenea a M. Metello ordinati*, [scil. *finnes*]), nel quale caso la tavola risulterebbe essere soltanto una copia del documento originale depositato nel *tabularium principis*: non si può infatti pensare che i Galillensi potessero addirittura produrre il documento autentico, ma solo uno autenticato. D'altra parte, poco più sotto (cfr. ll. 17-18) tale documento che i Galillensi intendevano presentare è indicato non più come *tabula* ma, più correttamente, come *forma* (cfr. *infra*, p. 93). Si può, però, sanare questa pur non grave contraddizione. Nel passo ora citato, infatti, si parla di *Galillensibus dicentibus tabulam*

⁴³ CIL II, 6278, 2 (*anima adverto*).

⁴⁴ *Animo adverto*, cfr. PLAUT., *Rud.* 306; PLIN., *n.h.* 17, 9; SIDON., *epist.* 27, 12.

⁴⁵ Cfr. A. MASTINO, *art. cit.*, p. 100.

se ad eam rem pertinentem... adlaturos e sembra che l'estensore della sentenza non abbia fatto altro che trasformare in discorso indiretto le esatte parole pronunciate (o lette nella precedente sentenza di Cecilio Semplice) dagli stessi Galillensi. In tal caso non stupirebbe che dei provinciali potessero usare impropriamente il termine *tabula* in luogo del più corretto *forma*.

l. 16. *dilationem probationi dari*. Il termine *probatio* indica propriamente, nella terminologia giuridica, la prova, la dimostrazione certa di un fatto ed è di uso molto frequente. La dilazione concessa da Cecilio Semplice è giustificata dal fatto che i Galillensi, per reperire il documento, avrebbero dovuto recarsi a Roma andando incontro ad un viaggio non sempre facile né sicuro, tanto che il termine di tre mesi, concesso probabilmente intorno alla fine di agosto, scadeva agli inizi di dicembre. Sempre che, come già accennato, non si trattasse di un espediente messo in atto dai Galillensi per guadagnare tempo.

Il. 17-18. *forma*. Si dovrà intendere il termine come «copia conforme all'originale» (affine al greco *typos*): si tratterebbe, quindi, di un documento simile alla nostra tavola, trascritto con la procedura d'uso e sottoscritto da testimoni.

In tale accezione il vocabolo è d'uso abbastanza frequente sia nel latino epigrafico⁴⁶, sia in quello letterario⁴⁷: esso viene, tuttavia, adoperato anche per indicare la *delineatio* topografica e, quindi, la «forma», i contorni cioè di un oggetto o di un luogo⁴⁸ o, nel latino epigrafico e negli scrittori gromatici, ad indicare la *descriptio* e la *delineatio agrorum*⁴⁹. Nel nostro caso la *forma* che i Galillensi si proponevano di presentare come prova della liceità del possesso del territorio conteso, costituisce allo stesso tempo sia una mappa catastale dei luoghi, sia una copia autentica del documento originale depositato presso il *tabularium* di Roma.

l. 18. Inizia qui la vera e propria sentenza emessa da M. Metello che, dopo aver ricordato le ordinanze e le ingiunzioni dei suoi predecessori, rende nota e promulga la sua decisione (l. 21, *huic pronuntiationi*: sul-

⁴⁶ Si veda, con lo stesso valore di «copia conforme», *CIL* III, 411 (*edite ex forma sententiam vel constitutionem*); *CIL* III, 12336 (*rescripto principali artam formam reportare*); *Cod. Theodos.* 8, 5, 15 (*proconsulis forma*) e 6, 32, 1 (*secundum formam divalium responsionum*).

⁴⁷ *FRONTO* p. 14, 16 N.; *AUG.*, *ep.* 175, 1; *CASSIOD.*, *var.* 4, 32, 3; *ALC. AVIT.*, p. 64, 14 Peiper.

⁴⁸ *LIV.* 41, 28, 10: *Sardiniae insulae forma*; *PLIN.*, *n.h.* 2, 19: *Aethiopiae forma*.

⁴⁹ *CIL* 12, 585: *de eo agro... IIIvir... formas tabulasque retulit*; *CIL* 12, 78: *in formas publicas facito ut (ei referatur)*; *CIL* X, 3828: *finis agrorum... ex forma divi Augusti restituit*. Si veda anche *HYG.*, *grom.* p. 71, 12 Th: *forma sic scribi debet*.

l'uso del termine *pronuntiatio* cfr. sopra a p. 91): essa prevede la *restitutio ad integrum* dei beni riconosciuti come legittimo possesso dei Patulcensi giacché i convenuti, i Galillensi, se ne erano impadroniti *per vim* (cfr. l. 20, *quos [scil. fines] per vim occupaverant*). Il termine esecutivo è breve, di soli 20 giorni⁵⁰, in quanto non si tratta più della concessione di una dilazione, come in precedenza avevano fatto sia Cecilio Semplice, sia lo stesso Agrippa, ma di una *pronuntiatio* esecutiva. Anche se, come noto, i convenuti avrebbero potuto adire, in seconda istanza, il giudizio dell'imperatore.

l. 21. *decedant... sciant*. I congiuntivi iussivi, caratteristici del linguaggio giudiziario e, nella fattispecie, delle *pronuntiationes*, costituiscono l'unica proposizione reggente nel lungo periodo apertosi alla l. 5. Ciò nonostante, malgrado l'apparenza contorta a causa del complesso periodare, la nostra *tabula* non presenta particolare difficoltà espressiva ed offre, nel contempo, un'interessante documentazione della controversia di confine sorta tra due popolazioni sarde nel primo secolo d.C..

l. 25. *signatores*. La forma di nominativo — del resto frequente nelle iscrizioni — compendia la formula *nomina signatorum* cui seguono, nella tavola, le forme genitivali dei nomi. Compiono quindi le firme di ben 11 testimoni, tutti con i *tria nomina*⁵¹ caratteristici dei Romani.

* * *

Il problema di una corretta interpretazione della *tabula* appare collegato al più vasto fenomeno socio-economico del contrasto fra una popolazione agricola, quella dei Patulcensi Campani, e una ad esclusiva economia pastorale, i Galillensi: per meglio comprenderlo occorrerebbero una serie di conoscenze che ora purtroppo non abbiamo, ed in particolare:

— l'originaria zona di stanziamento dei due popoli: è infatti evidente che i loro territori dovevano risultare confinanti, ché non appare credibile congetturare continue invasioni da parte di una popolazione, quella dei *Galillenses*, che giungesse da lontano ad occupare terreni le cui caratteristiche e la cui «appetibilità» non conoscessero. Il riferimento alla *tabula* tracciata da Metello fa inoltre pensare ad un'effettiva contiguità dei territori delle due popolazioni;

⁵⁰ La sentenza viene infatti emessa il 13 marzo e il termine ultimo (contando sia il giorno della sentenza, sia quello della scadenza) risulta appunto di 20 giorni, essendo fissato al primo aprile (ll. 20-21, *in k. Apriles primas decedant*).

⁵¹ Per la lettura *L. Aureli* si veda sopra p. 82.

— i loro rapporti socio-economici e l'effettivo *status* fra le due popolazioni, che mi pare non debba intendersi nel senso di una conflittualità esasperata, ma piuttosto in quello di una convivenza-coabitazione, pur inframmezzata da una lunga diatriba circa la pertinenza del territorio e l'esatta ubicazione dei confini;

— l'effettiva consistenza e la delimitazione dei territori arbitrariamente occupati dai *Galillenses* e rivendicati dai *Patulcenses* che, a considerare la durata della lite e l'ostinazione delle parti, non dovette essere *minimi momenti*;

— la *natura loci* dei terreni occupati.

Tutti i punti sopra elencati risultano di ardua soluzione: le proposte presentate in questa sede dai colleghi Bonello e Pittau circa la precisa ubicazione dei luoghi, pur meditate ed intelligenti, non sono supportate da prove inconfutabili. Il luogo del ritrovamento della tavola bronzea non depona a favore di nessuna delle tesi esposte, in quanto la *forma*, la copia cioè del documento ufficiale, può essere pervenuta nel luogo di ritrovamento in séguito ad eventi non più ricostruibili e diversi da quelli dipendenti dall'esito immediato della controversia. Sovviene a questo proposito l'autopsia diretta del territorio nel quale avvenne il ritrovamento della tavola, giacché esso si presta in misura assai relativa all'agricoltura, che supponiamo principale attività espletata dai Patulcensi, e più, invece, a quella pastorale che si attribuisce ai Galillensi: in tal caso però, se la zona attualmente compresa nel territorio comunale di Esterzili era quella occupata da quest'ultima popolazione, non appare ben chiaro perché proprio i Galillensi, la parte cioè soccombente nella controversia, fossero in possesso del testo della sentenza e non invece i Patulcensi che avevano tutto l'interesse a divulgarne il contenuto e a conservarne la copia.

Si possono a questo punto, io credo, avanzare, pur cautamente, alcune proposte interpretative di carattere più generale di quanto scaturisce dalla semplice lettura della tavola. Innanzitutto si deve osservare che l'arco temporale di durata della controversia fra le due popolazioni, che abbraccia circa due secoli (dal periodo del consolato di Elvio Agrippa sino al 69 d.C.), depona a favore di una lite di ampie proporzioni, forse addirittura vitale per l'economia dei due contendenti e riproposta nel tempo, a prescindere dalle sentenze note attraverso la lettura del nostro testo; si può perciò pensare non tanto ad un'occupazione stabile del territorio conteso da parte dei Galillensi, ma ad un fenomeno ciclico, ripetuto magari annualmente, come è costume delle popolazioni pastorali della Sardegna, nel periodo che va dalla tarda primavera alla fine dell'autunno, quando cioè i terreni delle zone collinose e montagnose, come quelli del territorio dell'attuale comune di Esterzili, possono ancora offrire

pastura a greggi e mandrie. Una simile occupazione può dare luogo a fenomeni di più vasta portata che il semplice sfruttamento dei pascoli, in quanto presuppone la presenza contemporanea in uno stesso territorio di popolazioni ostili, scorriere in ville e villaggi disseminati in esso, lo scontro fisico per la difesa di beni e persone e quindi tutte le problematiche connesse alla forzata coabitazione di genti diverse, di differente estrazione, carattere, economia e forse anche civiltà in uno stesso ambito territoriale.

Non sarebbe da stupirsi se la situazione rivelataci dalla tavola di Esterzili nascondesse forme conflittuali assai più frequenti di quanto noi crediamo, episodi assai più diffusi di quanto quest'unica testimonianza epigrafica a noi pervenuta ci faccia sospettare. E se i Sardi del I secolo d.C. erano altrettanto restii che quelli di tempi a noi più vicini a rivolgersi alla giustizia ufficiale, non potremo davvero stupirci dell'unicità di questa testimonianza epigrafica.

La nostra tavola rivela che dai tempi dell'occupazione romana ad oggi le controversie tra popolazioni dedite ad attività diverse, soprattutto quelle agricole della pianura e quelle pastorali delle zone collinose e montagnose, erano altrettanto frequenti che nei tempi successivi, in particolare quelli dell'800 e della prima metà del '900: l'evento antico, dunque, nasconde le origini stesse di uno scontro che si sarebbe radicalizzato assai più tardi, quando cioè le famigerate «bardane» avrebbero celato non tanto un puro e semplice intento distruttivo nei confronti delle popolazioni rivierasche, quanto un'intenzione «occupativa» di territori più fertili e più adatti all'espletamento di attività connaturate con le popolazioni delle zone interne della Sardegna.

La storia della *tabula* si ferma qui e non ci dice, ovviamente, se le legittime aspettative dei Patulcensi, formalizzate attraverso questa sentenza ufficiale, si siano realizzate con la cacciata dell'«invasore» galillense: ma ne dubitiamo fortemente e possiamo pensare che una situazione simile possa essersi riproposta ancora infinite volte...

Infine, per concludere, un'ultima considerazione: è assai probabile, seppure non altrimenti attestato da documenti, che la controversia fra Patulcensi e Galillensi nasconda una realtà assai più diffusa di quanto quest'unico e prezioso documento non ci possa far pensare; la storia sarda, in periodi successivi a questo e sino ai nostri giorni, depone sicuramente a favore di ciò.

INDICE DEI NOMI PROPRI

- Sex. Aelius Modestus*, 24
T. Atilius Sabinus, 23
L. Aurelius Gallus, 25-26
M. Blossius Nepos, 26
(Gn.) Caecilius Simplex, 13
M. (Caecilius) (?) Metellus, 7
Caesar Augustus, v. (*Salvius*)
Campani, v. *Patulcenses*
L. Cocceius Genialis, 27
C. Cordius Felix, 26
M. Domitius Vitalis, 24-25
Gn. Egnatius Fuscus, 2-3
Galilenses, 20
Galillenses, 8, 14, 18
L. Helvius Agrippa, 2, 4
M. Iulius Romulus, 23
M. Iuventius Rixa, 6
P. Lucretius Clemens, 24
M. Lusius Fidus, 25
M. Lutatius Sabinus, 26-27
Patulcenses, 5-6, 7, 11
Patulcenses Campani, 20
L. Plotius Verus, 27
Gn. Pompeius Ferox, 25
(M. Salvius) Otho, Imp(erator),
(Caesar) Augustus, 1
M. Stertinius Rufus, 25
M. Stertinius Rufus f(ilius), 24
L. Valerius Peplus, 27
C. Valerius Faustus, 26
D. Veturius Felix, 27
L. Vigellius Crispinus, 26

INDICE DELLE PAROLE

- a* (prep. + abl.), 7, 14, 28
ad (prep. + acc.), 14
adeo, 14, 18
adfero, 15, 17, 18
admoneo, 10
aheneus, 7
anima adverto, 13
animadversio, 22
ansatus, 2
Aprilis, 1, 21
auctor, 12
bonus, v. *optumus*
c(apat) (c inversa), 3
castigo, 9
caussa, 4, 5, 14
clarus (superl.), 13-14
clementia, 9
codex, 2
cognosco, 4
consilium, 23
co(n)s(ul), 1
contentus, 10
controversia, 8-9
contumacia, 12, 22
convenio, 5
cum (cong.), 5
de, 5, 11
decedo, 11, 21
Decembris, 16
decretum, 9
denuntio, 22
descriptus, 2
dico, 14
dies, 17
dilatatio, 16
do, 16 (*bis*), 19
edictum, 10
ego, 18
et, 2, 4 (*bis*), 5, 10, 11, 13, 16, 19, 22
ex, 2, 14, 15, 20
excuso, 18
Februarius, 19
f(ilius), 24
fines, 6-7, 20
forma, 17, 18
frequenter, 8
hic, 21
humanus, 15
iam, 22
idem, 14
idus, 4
ille, 19

in (+ acc.), 12, 16, 18
in (+ abl.), 3, 5, 12, 17, 23
infra, 3
intellego, 19
intra, 11, 16-17, 20
is (acc. *it*), 3
ita, 7
iucundus, 19-20
iudico, 5, 11
k(alendae), 1, 11, 16, 19, 20
leg(atus) pro pr(aetore), 23
longus, 22
Martius, 4
magnus, v. *maximus*
maximus, 10
mensis, 16
mora, 19
nec, 9
nisi, 17
non, 21
nondum, 18
obnoxius, 22
occupo, 20
Octobr(is), 11
optempero, 21
optumus, 9
ordino, 7-8
ornatus (superl.), 6
pareo, 9
per, 20
persevero, 12
pertineo, 15
p(ro)ximus, 19
possessio, 12
possessor, 19
post, 13
praedium, 11
pr(aetor), 23, 24
primus, 11, 21
princeps, 10, 15
pro, 5, 23, 24
probatio, 16
procons(ul), 2
proco(n)s(ul), 4
procurator, 6

pronuntiatio, 21
pronuntio, 4, 6, 8, 15
propello-profero, 2
provincia, 17
publicus, 5
q(uaestor) pro pr(aetore), 23
quaestorius, 3
—que (encl.), 8, 10, 12
qui (pron. rel.), 2, 3 (*bis*), 17 (*bis*), 19, 20
quiesco, 10
quod (cong.), 18
quodsi, 12, 21
quoque, 18
recognosco, 2
res, 5, 10, 14
respectus, 9
retracto, 8
saepe, 22
saepius, 6
scriba, 3
scio, 21
scribo, 3 (*bis*)
se (acc.), 9, 12, 14, 17, 22
sed, 9
seditio, 13
sequor, 17
servo, 7
severe, 13
signator, 25
spatium, 16, 19
sto, 5, 11
sum, 7, 10, 15, 17, 19 (*bis*), 23 (*bis*)
suus, 9
tabula, 3, 7, 14
tabularium, 15
trado, 12
tres, 16
ultimo (avv.), 7
ut (avv.), 7
ut (cong.), 10
utilitas, 5
vacuus, 11
vir, 6, 13
vis, 20
volo, 9